

» E perchè questa risoluta e molte volte spiegata sovrana volontà  
» riporti in ogni tempo quella obbedienza, ch'è tanto necessaria al  
» buon ordine della repubblica nostra, siano incaricati gli Avoga-  
» dori di Comun, così uniti, come separati, ad interporre alle occor-  
» renze dell'avvenire la potestà del loro magistrato, al qual fine  
» tanto ad istanza, quanto ex officio, siano obbligati, sotto debito  
» di sacramento, quando abbiano in tale proposito ricorsi o notizie  
» anco estragiudiciali, di far chiamare dinanzi a sè qualunque av-  
» vocato o interveniente, e con cominatoria di pena di duc. 1000,  
» o meno a misura della somma, di cui si trattasse per il levo della  
» quale sia citato a quel Consiglio o Collegio, cui la causa aspetta-  
» rebbe in giudizio di appellazione, obbligarlo a difendere li con-  
» tendenti a fronte di qualunque ostacolo, nei casi però solamente,  
» che la loro repugnanza provenisse dai sopra citati motivi. Se poi  
» accadesse, che mancassero le carte necessarie, per trovarsi nei  
» cancelli del C. X. o dei tribunali sopradetti, colla stessa comina-  
» toria sia astretto cadauno delli quattro segretarii del sudetto Con-  
» siglio senza eccezione alcuna a dover presentarle al loro officio,  
» per essere consegnate all'avvocato o interveniente, cui sarà stata  
» comandata la difesa. La medesima autorità e lo stesso debito ab-  
» bino li capi de' consigli e collegi civili in quelle materie, che ap-  
» partenessero alla loro ingerenza.

» Ma perchè potrebbe darsi un qualche straordinario caso, in  
» cui la questione civile involvesse eminenti riguardi di Stato, di  
» questa circostanza, previa la lettura delle informazioni giurate  
» degli Avogadori di Comun, formate coll'esame delle carte nel  
» proposito preventivamente loro trasmesse, debba esserne fatta  
» cognizione solamente dal Senato con parte sola, presa coi  $\frac{2}{3}$  delle  
» balle del Collegio e Senato medesimo, per prendersi in seguito da  
» esso quelle deliberazioni, che pareranno alla sua prudenza. A  
» quali salutari fini debba rilasciarsi colla sola autorità dell'Avogaria  
» di Comun, dopo ricevute le carte, la sospensione dell'offizio rispet-  
» tivo, cui spettasse la materia, per un solo mese, giusta la legge,